

Ordinanza sulla protezione civile (OPCi)

Modifica del... **Disegno del 26.08.2011 (indagine conoscitiva)**

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 5 dicembre 2003¹ sulla protezione civile è modificata come segue:

Art. 3 Esclusione
(Art. 21 LPPC)

¹ Chi si rifiuta di prestare servizio di protezione civile o di assumere i compiti attribuitigli e che è quindi stato condannato a pene detentive complessivamente superiori a trenta giorni o a pene pecuniarie complessivamente superiori a trenta aliquote giornaliere, può essere escluso dall'obbligo di prestare servizio.

² È escluso dall'obbligo di prestare servizio chiunque è stato condannato per un crimine o un delitto che rende la sua presenza inaccettabile per la protezione civile.

³ La persona esclusa che dimostra una condotta irreprensibile può, se lo domanda, essere riammessa al servizio di protezione civile, al più presto quattro anni dopo l'esecuzione della pena; in caso di sospensione condizionale parziale o totale della pena, al più presto alla scadenza del periodo di prova. L'ufficio cantonale responsabile della protezione civile ha la facoltà di consultare i rapporti di polizia sulla condotta della persona interessata al fine di decidere in merito alla riammissione.

Art. 4 cpv. 1 lett. a, cpv. 4

¹ Danno diritto al soldo:

a. i servizi di protezione civile prestati in seguito ad una convocazione giusta gli articoli 27 e 27a della legge;

⁴ Il soldo per i servizi di protezione civile prestati in virtù della medesima disposizione di legge e che durano almeno due ore è versato alla fine dell'anno civile. Ogni periodo di otto ore o una rimanenza di almeno due ore danno diritto a un soldo giornaliero completo.

Art. 6a Chiamata in caso d'intervento
(art. 27 e 27a LPPC)

Possono essere chiamati in servizio solo militi della protezione civile che hanno seguito almeno l'istruzione di base giusta l'articolo 33 della legge.

Art. 7, rubrica

Obbligo di entrare in servizio
(art. 27, 27a e 38 LPPC)

Art. 9, rubrica

Differimento dei servizi d'istruzione

Art. 13 Comunicazione dei dati

L'Ufficio federale mette a disposizione degli uffici cantonali responsabili della protezione civile i dati sul reclutamento contenuti nel Sistema informatico centralizzato della protezione civile (ZESIS).

Titolo prima dell'art. 13a

Capitolo 2a: Istruzione di base per le persone naturalizzate
(art. 33 LPPC)

Art. 13a

Le persone naturalizzate dopo l'anno civile in cui compiono 26 anni assolvono l'istruzione di base al più tardi tre anni dopo il reclutamento.

¹ RS 520.11

Art. 14 Materiale di competenza della Confederazione
(art. 43 LPPC)

¹ L'Ufficio federale è responsabile per l'acquisizione e la sostituzione del materiale giusta l'articolo 43 della legge. Esso emana le istruzioni necessarie.

² I Cantoni disciplinano la distribuzione del materiale alla protezione civile.

³ Il materiale finanziato e fornito dall'Ufficio federale è di proprietà del destinatario. Questo vigila affinché le prescrizioni di sicurezza siano rispettate.

⁴ L'Ufficio federale amministra il materiale giusta il capoverso 1 messo a disposizione dei Cantoni a titolo di prestito per scopi d'istruzione.

⁵ Il materiale standardizzato comprende:

- a. il materiale di protezione NBC;
- b. il materiale supplementare richiesto in caso di un conflitto armato.

Art. 14a Materiale di competenza dei Cantoni
(art. 43a LPPC)

L'Ufficio federale può prendere accordi con tutti o alcuni Cantoni in merito alla fornitura di prestazioni in relazione al materiale che rientra nella sfera di competenza dei Cantoni.

Art. 15

Abrogato

Art. 16

Abrogato

Art. 17 cpv. 1 lett. a, cpv. 5 e cpv. 6

¹ Il numero dei posti protetti da realizzare in caso di nuove costruzioni è definito come segue:

- a. per edifici abitativi a partire da 38 locali: due posti protetti ogni tre locali;

⁵ Se le spese supplementari riconosciute derivanti dal rifugio prescritto superano del cinque percento il costo totale della costruzione, il numero dei posti protetti va proporzionalmente ridotto. Se, di conseguenza, il loro numero scende al di sotto di 25, il proprietario dell'immobile deve versare contributi sostitutivi secondo l'articolo 46 capoverso 1 della legge.

⁶ Nei Comuni o nelle zone di valutazione con meno di mille abitanti, i Cantoni possono ordinare la realizzazione di rifugi anche se il numero dei locali è inferiore a 38.

Art. 18 cpv. 1 lett. b e c

- b. *Abrogata*

- c. *Abrogata*

Art. 20 Attribuzione della popolazione e gestione della costruzione di rifugi
(art. 47 cpv. 1 LPPC)

¹ I Cantoni si adoperano affinché ogni abitante disponga di un posto protetto nelle vicinanze del suo domicilio.

² Essi determinano, secondo le disposizioni dell'Ufficio federale, una o più zone di valutazione per l'attribuzione dei posti protetti alla popolazione con dimora fissa e la gestione della costruzione dei rifugi.

³ Il fabbisogno di posti protetti è considerato coperto se all'interno di un Comune o di una zona di valutazione sono disponibili, per tutta la popolazione con dimora fissa, posti protetti in rifugi conformi alle esigenze minime definite nell'articolo 37. I posti protetti secondo l'articolo 17 capoverso 1 lettera b non vengono dedotti dal numero di posti protetti da realizzare.

Art. 21 Contributi sostitutivi
(art. 46 LPPC)

¹ I contributi sostitutivi vanno versati prima dell'inizio dei lavori di costruzione.

² Essi ammontano da un minimo di 400 a un massimo di 800 franchi per ogni posto protetto non realizzato. I Cantoni fissano l'ammontare dei contributi sostitutivi all'interno di questa fascia. I contributi sostitutivi vigenti sono pubblicati periodicamente.

³ Se un edificio abitativo, un pensionato o un ospedale viene alienato, l'eventuale debito da pagare sul contributo sostitutivo è trasferito all'acquirente.

Art. 22 cpv. 1

¹ I contributi sostitutivi sono utilizzati in modo vincolato allo scopo previsto secondo il seguente ordine di priorità:

- a. realizzazione, equipaggiamento, esercizio, manutenzione e rinnovamento dei rifugi pubblici;
- b. rinnovamento dei rifugi privati;

- c. altre misure di protezione civile, in particolare per il controllo periodico dei rifugi o l'acquisizione di materiale di protezione civile.

Art. 26 cpv. 1 e 2

¹ I proprietari di edifici abitativi devono equipaggiare i loro rifugi con il materiale che permette di soggiornarvi per un periodo prolungato; è fatto salvo il capoverso 3.

² I proprietari di ospedali e case per anziani e di cura devono equipaggiare i loro rifugi secondo le disposizioni dell'Ufficio federale.

Art. 29 cpv. 2, frase introduttiva, lett. b e c

² Essi possono autorizzare, tenendo conto delle disposizioni dell'Ufficio federale, la soppressione di rifugi conformi alle esigenze minime se:

- b. se il rifugio è ubicato in una zona molto minacciata;
c. vi è un esubero di posti protetti e il rinnovamento di un rifugio genera costi eccessivi.

Art. 30 Tipo, dimensioni, fabbisogno e utilizzazione degli impianti di protezione
(art. 50 LPPC)

L'Ufficio federale definisce il fabbisogno, il tipo, le dimensioni, e l'utilizzazione degli impianti di protezione ed emana le istruzioni necessarie.

Art. 38, rubrica

Manutenzione
(art. 48a LPPC)

Art. 39a Soppressione di centri d'istruzione della protezione civile, rifugi e impianti di protezione
(art. 42, 49 e 55 LPPC)

¹ Se viene soppresso un centro d'istruzione della protezione civile, il calcolo del sussidio federale da restituire deve tenere debitamente conto sia dell'ammortamento degli immobili sia dell'aumento di valore del terreno.

² Se viene soppresso un rifugio pubblico o un impianto di protezione pubblico, il calcolo del sussidio federale da restituire deve tenere debitamente conto degli ammortamenti.

Titolo prima dell'art. 40a

Sezione 1: Sistema informatico centralizzato della protezione civile

(art. 72 cpv. 1 LPPC)

Art. 40b Dati registrati nel sistema ZESIS

L'allegato elenca i dati che vengono registrati nel sistema ZESIS.

Titolo prima dell'art. 40f

Sezione 2: Sistema di amministrazione dei corsi

(art. 72 cpv. 1^{bis} LPPC)

Art. 40f Organo responsabile

L'Ufficio federale gestisce il sistema di amministrazione dei corsi.

Art. 40g Dati registrati nel sistema di amministrazione dei corsi

L'allegato 2 elenca i dati che vengono registrati nel sistema di amministrazione dei corsi.

Art. 40h Raccolta dei dati

L'Ufficio federale raccoglie i dati per il sistema di amministrazione dei corsi presso gli uffici cantonali responsabili della protezione e presso i partecipanti.

Art. 40i Conservazione dei dati

I dati personali del sistema di amministrazione dei corsi vengono conservati per dieci anni a partire dalla fine del corso.

Titolo prima dell'art. 40j

Sezione 3: Corsi d'istruzione della Confederazione

Art. 40j Valutazione

Le persone che partecipano a un'istruzione della Confederazione di almeno cinque giorni, vengono valutate al termine del corso relativamente alla loro idoneità per funzioni di quadro o di specialista.

Art. 40k Comunicazione dei risultati della valutazione

L'Ufficio federale mette a disposizione degli organi cantonali competenti per l'istruzione le valutazioni di cui all'articolo 40j.

II

L'attuale allegato diventa allegato 1.

La presente ordinanza è completata con l'allegato 2 qui annesso.

III

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 4 marzo 2011² sui controlli di sicurezza relativi alle persone

Art. 5, rubrica e cpv. 4^{bis}

Personae soggette all'obbligo di leva, militari e militi della protezione civile

^{4bis} I militi della protezione civile che hanno accesso a informazioni o materiale classificati come CONFIDENZIALE o SEGRETO o alla zona protetta 2 o 3 di un impianto militare sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone.

Art. 10 cpv. 2 lett. b e lett. f

² Sono sottoposti al controllo di sicurezza di base:

- b. i militari, i militi della protezione civile e i terzi che hanno accesso a informazioni o materiale classificati come CONFIDENZIALE;
- f. in occasione del reclutamento, le persone soggette all'obbligo di leva previste per assumere funzioni con accesso:
 1. a informazioni o materiale classificati come CONFIDENZIALE,
 2. alla zona protetta 2 di un impianto militare.

Art. 11 cpv. 2 lett. b

² Sono sottoposti al controllo di sicurezza ampliato:

- b. i militari, i militi della protezione civile e i terzi che hanno accesso a informazioni o materiale classificati come SEGRETO;

Art. 14 cpv. 1 lett. b^{bis}

¹ L'autorità competente per l'avvio di un controllo di sicurezza relativo alle persone (autorità richiedente) è:

- b^{bis}. per i militi della protezione civile: l'ufficio cantonale responsabile della protezione civile;

Art. 23 cpv. 5

⁵ Gli uffici cantonali responsabili della protezione civile garantiscono l'iscrizione della dichiarazione di sicurezza dei militi della protezione civile e del relativo livello di controllo nel sistema cantonale di controllo.

Art. 25 cpv. 1

¹ L'autorità decisionale informa la persona interessata in merito alla propria decisione. I terzi sono informati in merito alla decisione dal rispettivo datore di lavoro. Se l'autorità di controllo emana una dichiarazione di sicurezza e l'autorità decisionale assegna la funzione o l'attività, nel caso di militari, militi della protezione civile e terzi nonché in caso di ripetizioni del controllo di sicurezza l'informazione alla persona interessata può essere omessa.

Allegato 2 numero 11^{bis}

11^{bis}. Stati maggiore del Consiglio federale

Formazioni

Funzioni

SM CF CENALtutte

2. Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane ³*Art. 29 cpv. 2*

² Il materiale della protezione civile importato dalla Confederazione e dai Cantoni è equiparato al materiale bellico della Confederazione.

IV

La presente modifica entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La Presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La Cancelliera della Confederazione, Corina Casanova³ RS 631.01

Il sistema di amministrazione dei corsi contiene i seguenti dati**Dati personali**

1. Numero d'assicurato AVS
2. Numero d'assicurazione sociale
3. Data di nascita
4. Cognome
5. Nome
6. Sesso
7. Professione
8. Qualifiche
9. Indirizzo di residenza
10. Domicilio
11. Luogo d'origine
12. Cantone
13. Numero di fax, di telefono e indirizzo e-mail
14. Lingua materna

Dati relativi alla protezione civile

15. Grado / Funzione
16. Ufficio cantonale responsabile
17. Corsi finora frequentati, qualifiche comprese
18. Giorni di servizio prestati
19. Materiale ricevuto

Dati relativi ai corsi

20. Indirizzo di corrispondenza
21. Indirizzo di fatturazione
22. Categoria di alloggio
23. Persona/e da contattare in caso d'emergenza
24. Mezzo di trasporto per raggiungere il luogo del corso
25. Statuto
26. Datore di lavoro
27. Attività nell'ambito della politica di sicurezza / protezione della popolazione
28. Conto postale o bancario
29. Statuto nell'ambito dello svolgimento del corso
30. Dispensa per motivi medici
31. Proscioglimento per motivi medici

Valutazioni

28. Valutazione del corso
29. Soddisfazione dei clienti